

Avv. Antonella Carlino
Via Ugo Foscolo 96 - 92026 Favara (AG)
Cell. 3280277751 Tel/fax 0922 420737
PEC antocarlino@avvocatiagrigento.it
Cod. fisc: CRL NNL 75E57 A089X

**TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

per il signor Fabio Marco Lombardo nato ad Agrigento il 15.04.1978 e residente a Raffadali (AG) in Contrada Buagimi, 135 Raffadali (AG) CF. LMBFMR78D15A089C, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Carlino del Foro di Agrigento, in virtù di mandato in calce al presente atto, P.E.C. per le comunicazioni antocarlino@avvocatiagrigento.it, presso il cui studio elegge domicilio,

Ricorrente

Contro

- **Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, Viale Trastevere, 76A 00153 Roma. P.Iva: n. 10693191008 ;
- **MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la provincia di Agrigento** (di seguito U.S.P. di Agrigento), Via Leonardo da Vinci 1, 92100 Agrigento 0922 495111 E-mail PEC: uspag@postacert.istruzione.it, codice fiscale: 80004660843 in persona del Dirigente in carica *p.t.*;
- **MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale per la provincia di Caltanissetta** (di seguito U.S.P. di Caltanissetta ed Enna), Via N. Martoglio 1.Caltanissetta E-mail PEC: uspcl@postacert.istruzione.it, codice fiscale: 92037830855 in persona del Dirigente in carica *p.t.*;

PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito Sicilia 0001,0002,0003, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta Ambito 005

PREMESSA

- Il ricorrente è docente di ruolo presso la SCUOLA INFANZIA, per passaggio di ruolo dal 01/09/2020 titolare e in servizio presso l'I.C RGAA831004 - S. QUASIMODO di Ragusa con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2011, immesso in ruolo nella scuola primaria su posto comune, reclutato dalle graduatorie provinciali ad esaurimento(GAE) di Milano, nelle quali era inserito;

- In data 08.04.2016 veniva pubblicata dal MIUR la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto “Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016- 2017: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell’Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016”, con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, articolata, ai sensi dell’art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell’08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D).

Così l’art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1- Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2- Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1- Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2- gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C

1- Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, nche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1- Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

- Secondo quanto previsto dalla L. 107/20152, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015, la ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità ed alla fase B1 dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria e di lingua, con..... punti + 6 ricongiungimento, senza ottenere trasferimento e così anche negli anni a venire, rimanendo immobilizzata distante tantissimi chilometri dalla propria famiglia e abitazione che si trova a Raffadali in Provincia di Agrigento.

- La signor Lombardo è costretto a vivere lontano dai due figli piccoli di 8 mesi eanni e dalla sua famiglia, circostanza che gli rende la propria vita difficile

L'art. 6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016 nella parte in cui stabilisce che <<Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia >>.

In virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza assoluta (come previsto dalla stessa legge 107/2015) rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B3, C e D).

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano alle fasi successive della mobilità.

Ne consegue che il ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1 (cui anch'essa faceva parte): - in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio; - con maggior punteggio; - con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

Invece, i vari UU. SS.PP. hanno illegittimamente accantonato posti per docenti con punteggio nettamente inferiore idonei del concorso 2012 che hanno partecipato alla predetta procedura di mobilità, ma in fasi successive ed ottenuto per sedi che sarebbero spettate al ricorrente.

Ciò premesso, in seno alla domanda di mobilità territoriale interprovinciale il ricorrente esprimeva, tra le altre, preliminarmente le seguenti "PREFERENZE TERRITORIALI": Sicilia ambito 3- Sicilia ambito 2- Sicilia Ambito 1- Sicilia ambito 4- Sicilia 5, etc. In esito alle operazioni di mobilità, il ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Milano; tutto ciò, nonostante il punteggio assegnatole 67 punteggio base più 6 di ricongiungimento e nonostante avesse indicato tutti gli ambiti della Regione Sicilia. La mancata assegnazione del ricorrente presso la provincia di Agrigento, ove il ricorrente è residente (ove risiede attualmente anche il coniuge) o in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (rectius ambiti) degli ambiti Sicilia 0001, 0002, 0003, etc indicati in domanda dal ricorrente, diversi docenti anche con 12 punti che partecipavano ad una fase successiva della mobilità ai quali venivano accantonati i posti come idonei al concorso 2012. In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il principio della SUDDIVISIONE IN FASI e dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, favorendo i docenti idonei al concorso 2012.

Il docente, tutt'oggi si trova distante dalla propria famiglia con sede da quest'anno, presso una scuola dell'Infanzia di Ragusa, dal 01/09/2020, accontentandosi di fare il passaggio di ruolo all'infanzia, distante da casa ancora moltissimi chilometri, pur di essere almeno in Sicilia, costretto e solo da quest'anno a vedere i propri figli e la moglie solamente il sabato.

A distanza di tutti questi anni, dopo aver sostenuto e superato un Pubblico concorso nel 1999, essere inserito in GAE, essere immesso in ruolo nel 2011 a Milano e dopo aver fatto molti anni di precariato il ricorrente si ritrova ancora distante dalla famiglia, ha pure fatto domanda di assegnazione provvisoria da Ragusa sede di attuale titolarità ad Agrigento ma senza alcun risultato.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della regione Sicilia indicati in domanda è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA' DELL'08.04.2016 ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.

Come esposto in premessa, assunto nell'a.s. 2014/2015, l'odierno ricorrente ha presentato domanda di mobilità senza ottenere il richiesto trasferimento. Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase B1, in quanto assunto entro l'a.s. 2014/2015.

Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale ed in particolare alla fase B, l'art. 6 dell'allegato CCNI 2016 dispone che "Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D."

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'All.1 del CCNI 2016 "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM".

Dunque, dall'esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che ALL'INTERNO DI OGNI FASE, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l'assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l'ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal

Contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica. In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, salve le precedenze richiamate dall'art.13 del CCNI che però, si badi, operavano all'interno di ciascuna fase e non trasversalmente alle stesse⁴: la procedura di mobilità equivale lato sensu ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti. Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che le predette docenti che hanno ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipavano ad una fase successiva e vantavano un minore punteggio.

Il dato normativo è inequivocabile: il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE. Solo all'esito fase B e nella successiva fase C si può procedere con l'assegnazione dell'ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.

Peraltro, la legge 107/2015 è stata più che chiara nel prevedere una precedenza assoluta nei trasferimenti in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, chiarendo che tutto il restante personale sarebbe stato movimentato solo successivamente.

Ed invero, il comma 108 della Legge n. 107/2015 prevede che "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Appare oltremodo chiaro pertanto, che solo dopo i movimenti della fase B1, cui partecipavano i docenti (come la ricorrente) per i quali la L.107 aveva previsto il piano straordinario di mobilità, avrebbero potuto essere movimentati gli altri docenti, quindi i docenti che partecipavano alla fase C della mobilità, potevano essere trasferiti solo sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento di fase B1.

Ma così non è avvenuto, in maniera evidentemente illegittima ed in chiara violazione della citata disposizione della legge 107/2015. In maniera illegittima difatti, sono stati accantonati i posti per docenti entrati di ruolo con il concorso del 2012 a discapito di docenti come la signora Carlino, che si trova immobilizzata da 14 anni, senza poter rientrare nella propria residenza, soprattutto adesso che è sopraggiunta la malattia. La riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita

mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria" ordinando così alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnare alla parte ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012".

In particolare, prendendo a titolo esemplificativo tra le province inserite dal ricorrente, la provincia di Agrigento, provincia di residenza del ricorrente, come si evince dal tabulato in allegato, di tutte le province della Sicilia, i docenti che, partecipando alle fasi successive alla fase B1 cui partecipava la ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento su posto comune o di lingua, presso uno dei predetti ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente), sono tutti con punti nettamente inferiori al ricorrente e , peraltro, partecipano ad una fase successiva.

Nella specie, l'odierno ricorrente non ha ottenuto il trasferimento nella provincia di Agrigento a fronte di una inconfutabile disponibilità di posti, posti che del tutto illegittimamente sono stati assegnati dall' USP di Agrigento ad altri docenti partecipanti ad una fase

successiva rispetto a quella del ricorrente.

Le menzionate docenti hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità come emerge inconfutabilmente dai bollettini dei movimenti che si allegano. A riguardo corre l'obbligo di ricordare che le stesse hanno ottenuto per l'a.s. 2016/2017 l'assegnazione dell'ambito nazionale a riprova che hanno partecipato alla fase C della mobilità.

Dalla tabella riportata si evince che le docenti summenzionate non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi, come argomentato, in relazione alla quale la L. 107 /15 prevede una priorità) e riportano un punteggio nettamente inferiore a quello del ricorrente pari a 67+6 di ricongiungimento.

La stessa analisi fatta per la Provincia di Agrigento si riporta alla Provincia di Caltanissetta(di cui si allegano i movimenti), dove vi è stata l'attribuzione illegittima delle sedi a docenti con punteggi inferiori e appartenenti ad altra fase successiva di mobilità, rispetto alla ricorrente.

Ciò posto, dalle summenzionate circostanze emerge la palese illegittimità delle operazioni di mobilità.

Ed infatti, analizzando le singole sottofasi della fase B emerge che sia per la fase B2 (passaggi di ruolo e cattedra) che per la fase B3 (assegnazione ambito provinciale concorso 2012) era stato previsto un preventivo accantonamento di posti, ragione per cui i posti di cui si discute non possono che essere residuati dalla fase B1; ed allora non si comprende perchè questi posti non siano stati assegnati al momento dell'esame delle domande di mobilità.

Giova in tal senso evidenziare che parte avversa ha omesso di fornire adeguata motivazione quando invece è dato inconfutabile che sarebbe stato onere dell'amministrazione convenuta allegare e provare che i posti disponibili non potevano essere assegnati all'odierna ricorrente o comunque che i docenti beneficiari delle conciliazioni avevano maggior titolo ai fini del vaglio positivo della domanda di trasferimento.

Nè, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, i posti sopra individuati possono rientrare nell'organico di fatto, posto che, per espressa conferma dell'USP, si tratta di posti rimasti vacanti e disponibili all'esito della seconda fase della mobilità e quindi di posti dell'organico di diritto.

Ciò posto, è di tutta evidenza l'illegittimità della condotta amministrativa, certamente non in linea con il dettato normativo di riferimento, e le gravi insufficienze del criterio utilizzato per l'assegnazione delle sedi: di fatto l'algoritmo avrebbe dovuto tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva integrativa. Al contrario, il modus operandi seguito dall'amministrazione ha evidentemente tradito la stessa ratio della suddivisione in fasi e sottofasi del piano di mobilità, rintracciata nell'esigenza di garantire un ordine di priorità tra i partecipanti.

La suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente, previo soddisfacimento della domanda della fase precedente.

Quanto appena detto si evince in maniera chiara dall'art. 6 co. 2 del CCNI laddove sia per la fase C che per la fase D si prevede che la mobilità avverrà nel limite dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

In realtà, di fatto, è venuta meno perfino la ratio della suddivisione in fasi e sottofasi del piano di mobilità- rintracciata nella necessità di garantire un ordine di priorità tra i partecipanti- laddove la differenziazione dei termini di partecipazione e la conseguente mancata contestualizzazione delle operazioni di mobilità ha avuto il risultato paradossale di favorire soggetti meno titolati e meno graduati nell'accesso ai vari ambiti territoriali della regione Sicilia.

Consolidata ormai la giurisprudenza sulla vicenda, a titolo esemplificativo si citano : **Tribunale di Catania, n. cronol. 29493/2018 del 23/07/2018 RG n. 8614/2017 cronol. 29573/2018 del 24/07/2018 RG n. 8939/2017; Tribunale Castrovillari sentenza 1191/2018 e 1184/2018; Tribunale di Bergamo sentenza 106/2018 e 723/2017; Tribunale di Brascia sentenza 723/2017; Tribunale di Venezia sentenza 782/2017; Tribunale di Catania Sentenza 222/2019; Tribunale di Palermo Sentenza 3686/2019; Tribunale di Messina Sentenza 165/2019 e sentenza 891/2020; Tribunale di Catania Sentenza 553/2020; Tribunale di Messina Sentenza n. 57/2020. Particolarmente chiara la giurisprudenza anche del Tribunale adito di Ragusa, che in diverse occasioni, ha stabilito che *dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Agrigento in data 27.7.2016 sono stati collocati ed assegnati nella provincia di AGRIGENTO per la classe concorsuale scuola primaria, docenti che hanno ottenuto l'accantonamento del posto in sede di attribuzione della sede definitiva, pur essendo in possesso di punteggi di mobilità di gran lunga inferiori rispetto al punteggio posseduto da essa riconoscendo il diritto della ricorrente di ottenere l'assegnazione di una sede di titolarità sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente nella provincia di Agrigento secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi si in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.*"**

VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'08.04.2016, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA'.

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di correttezza e buona fede della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso de quo, diversamente dal caso in esame, in una selezione le regole devono essere esterne preventivamente nel bando – imm modificabile fino alla fine della procedura - a garanzia della par condicio dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto a fronte del mancato trasferimento della ricorrente si pone l'assegnazione delle predette contointeressate in ambiti della Sicilia indicati anche dalla ricorrente, e non solo che partecipavano ad una fase successiva ma che avevano punteggio inferiore ad essa. Né l'Amministrazione Scolastica nelle sue articolazioni territoriali ha mai fornito la motivazione della anteposizione dei docenti che partecipavano a fase successiva e con punteggio inferiore alla ricorrente.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. **Essa ha omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difforni, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.**

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

Non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio) sia palesemente carente di motivazione. Difatti, l'Amministrazione si è limitata a lasciare il ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante 1600 Km(Milano) dal luogo di residenza, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero atto di fede), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A.,

vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione! In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di mancato trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle sedi richieste.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del **Consiglio di Stato** che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

Folta ormai la giurisprudenza su casi analoghi alla ricorrente, in particolare si rappresenta la recente ordinanza del 23 Febbraio del 2018, allorchè il **Tribunale di Bergamo**, con sentenza n. 106. Parlando infatti dell'articolo 8 CCNL 2016/2017, la sentenza in questione ha avuto modo di stabilire che la stessa va interpretata nel senso che, se il contingente del 25% dei posti riservati alla mobilità professionale non viene totalmente utilizzato, il residuo non può essere messo a disposizione delle fasi successive, ma deve rimanere a disposizione della fase stessa (in questo caso la fase B). E' in sostanza una conferma che il meccanismo per la mobilità deve comunque tutelare tutti i docenti di una fase, senza esclusione alcuna.

Tribunale di Brescia – Sentenza n. 747-2017 del 01 giugno 2017 Tribunale di Brescia – Sentenza n. 747-2017 Il provvedimento di assegnazione effettuato mediante il cd. "algoritmo" deve avvenire attraverso l'individuazione del punteggio più alto in riferimento a ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze del docente. Diversamente tal provvedimento è in contrasto con i principi espressi nell'art. 97 Cost. in relazione all'art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui la P.A., nelle procedure concorsuali, deve accontentare prioritariamente chi ha un punteggio maggiore.

Tribunale di Bergamo – Sentenza n. 723-2017 del 05 ottobre 2017 Trasferimento docenti Fase B. Illegittima assegnazione di posti a docenti partecipanti a fasi successive della mobilità. Nella sentenza viene riconosciuto ai docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 il diritto di precedenza.

Conferma la nostra tesi anche la sentenza del **Tribunale di Castrovillari** n. 1191/2018 del 19/9/2018 RG 1432/2018 che accerta e dichiara il diritto dell'insegnante di scuola primaria ,posto comune, ad essere trasferito presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria in forza del punteggio vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17, rispetto agli altri docenti trasferiti

sugli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente che hanno partecipato alle fasi successive di mobilità con punteggio inferiore.

Anche la **Corte d'Appello di Milano** – Ordinanza del 04 dicembre 2017, si pronuncia a favore dei docenti di Fase B (assunti entro l'a.s. 2014/2015) della mobilità, la quale ha censurato le procedure di mobilità sotto il profilo della corretta individuazione dei posti disponibili per ciascuna fase.

Si segnalano anche: sentenza Tribunale di Milano n. 2268/2017. Recente è la pronuncia del Tribunale di Catania RG. 29260/2019, che ha attribuito il trasferimento ad Agrigento ad una docente alla primaria titolare all'infanzia che nella mobilità speciale aveva richiesto il passaggio di ruolo alla Primaria. Il Tar Lazio si è espresso in materia varie volte, secondo il Tar “è mancata una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ha ritenuto la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione”. Un algoritmo, dunque, non può mai tutelare e garantire i candidati. “Ad essere inoltre vulnerato – scrivono ancora i giudici – non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento”. Il **Tribunale di Roma** si è espresso varie volte nel senso dell'odierna ricorrente. Per un caso analogo, con le sentenze: Rg 5033/2018 e 10470/2017, ha stabilito : 'la docente aveva partecipato alla fase B dei trasferimenti, riservata ricordiamo agli assunti in ruolo entro il 2014/15. Tuttavia, la maestra non aveva ottenuto nessuna delle scuole indicate nel primo ambito scelto, ed era stata trasferita a una scuola dell'ambito della provincia di Roma, fermato il diritto del ricorrente, la recente sentenza tribunale di Ragusa n. 596/2020 pubblicata il 09/10/2020 R.G. 1890/20, ribadisce il diritto degli immessi in ruolo entro il 2014 ad essere trasferiti e l'illegittimo accantonamento per i vincitori di concorso 2012. **Lo stesso Tribunale adito di Ragusa** ha più volte ribadito l'illegittimità con dei provvedimenti favorevoli per docenti nelle medesime condizioni del ricorrente, si veda a titolo indicativo la sentenza dell'11/06/2020 RG 1717/2019.

Pertanto, per quanto sopra esposto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto nella Provincia di Agrigento ove è residente, presso l'Ambito Sicilia 0001,0002, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente e per l'effetto

-dichiarare illegittimo l'accantonamento dei posti per i docenti vincitori del concorso scuola primaria 2012 e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito nella provincia di Agrigento dove risiede la propria famiglia,

-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dallo stesso in quanto partecipante alla fase B1 e comunque con maggior punteggi o rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0001, 0002, 0003 ovvero, in subordine, presso l'ambito 5 della provincia di Caltanissetta;

-ordinare il trasferimento immediato del ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0001, 0002, 0003 ovvero, in subordine, presso l'ambito 5 di Caltanissetta accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato non è dovuto in quanto il ricorrente ha un reddito inferiore a quanto stabilito dalla normativa.

Si Producono i seguenti documenti:

Documento Identità e codice Fiscale ricorrente

Domanda Trasferimento 2016/17

Notifica punteggio trasferimento

Notifica mancato trasferimento

Bollettino Trasferimenti Provincia di Agrigento

Bollettino Trasferimenti Provincia Caltanissetta

Giurisprudenza tribunali vari

Favara(AG) 14/10/2020

Avv. Carlino Antonella